

legale della richiesta, e il giudizio è conforme al diritto ⁽¹⁾. Un altro doge, Domenico Michiel (1123), si reca sul campo di San Zaccaria e, assistito da un giudice e da alcuni *probi viri*, statuisce, presenti le parti, un accordo fra un Bonaldi e la badessa del monastero di San Zaccaria, chiamata a rispondere dell'occupazione d'un pezzo di terra, nel campo stesso in cui si tiene il giudizio. Se non che, o per aver mancato al patto o per altra causa, alcuni anni dopo il Bonaldi dà nuova querela alla badessa; in quel campo medesimo, il giudice interroga la badessa per quali titoli facesse valere i suoi diritti di proprietà sul fondo controverso. Essa risponde non poterli mostrare, perchè abbruciati. Richiesto invece il Bonaldi de' suoi documenti, presenta un testamento de' suoi antichi. Allora, *udita e ponderata* quella carta, si concede al Bonaldi il libero possesso del terreno ⁽²⁾. Giudizio spiccio, ma retto, e fondato sopra prove indiscutibili. È certo che quel testamento avrà costituito il titolo che legittimava le pretese del Bonaldi. Ci piace ancora accennare a due documenti o *breviaria* di testimonianza legale: il primo del 1072, in cui Domenico Rosso di Rialto si dichiara testimonia della consegna di una certa quantità di allume a Domenico Serzi, che pare la negasse a un altro Rosso che lo querelava ⁽³⁾; il secondo del 1098, di Martino, prete di San Procolo, che si costituiva anch'egli testimonia in una questione intorno a una siepe, collocata in luogo che turbava il possesso altrui ⁽⁴⁾. Erano testimonianze *ad futuram memoriam*. Oltre ad una sentenza del doge Pietro Polani del dicembre 1140, a favore di una vedova Gradenigo dei Santi Apostoli, per restituzione di dote ⁽⁵⁾, attira in modo speciale l'attenzione nostra un documento dell'aprile 1086 ⁽⁶⁾, col quale un Paolo Salomone di Rialto rilascia quietanza a un Domenico Pantaleo, pur di Rialto, di una serie di atti cauzionali relativi a una proprietà. Chiamato il venditore, in caso di evizione, a prestar la difesa, questi consegna all'acquirente le prove della proprietà venduta, con l'obbligo però di riconsegnarle entro un periodo determinato di tempo, scorso il quale pare dovesse essere prescritta l'altrui azione rivendicatoria. Giova ricordare una rinunzia di diritto sopra beni stabili, del settembre 1061, fatta da un prete vicario di San Zulian ⁽⁷⁾, e un atto di mutuo del 1176, chiaro ed esplicito, con cui una Carlotta di San Zulian riceve a prestito da un Giovanni tintore soldi venti di denari di Verona, per mesi sei, e si obbliga a darne quattro d'interessi, assicurando il capitale sopra una casa di legno (*fabricam ligneam*) da lei abitata ⁽⁸⁾. Vanno inoltre ricordate e la cessione fatta nel 957 da Pietro Candiano III a un Martino Zancani di una parte di terra e palude, appartenente al palazzo ducale, con diritto di donazione, vendita, permuta, purchè pagasse al palazzo il *quintellum* (4 %) sul valore della proprietà e un moggio di sale ogni anno per ogni salina che ne rendesse dieci e fosse compresa in quella proprietà ⁽⁹⁾; e una quitanza di legati testati da un Giovanni Ferrario a favore di prete Fiorenzo Bragadin, nel maggio 1056 ⁽¹⁰⁾; e una vendita di terreno fatta da Felice Moro, pievano di San Salvatore, nel luglio 1078, degna di essere particolarmente notata per la sua forma legale e per i varî incidenti che contempla e prevede ⁽¹¹⁾. Molte altre memorie si potrebbero citare per mostrare l'esistenza

(1) CECCHETTI, *La vita dei ven. fino al 1200* cit., pagg. 31, 32.

(2) Ibid.

(3) Vedi in Appendice, Documenti D, *Atti giuridici* (I).

(4) Ibid. (n. III).

(5) Arch. di Stato, *Ducali ed Atti dipl.*, B. 5. Esposto fra gli autografi nella Sala « Regina Margherita ».

(6) Vedi in Appendice, Documenti D, *Atti giuridici* cit. (II).

(7) Arch. di Stato, *Manimorte, San Zaccaria*, B. 3, Ind. gen., t. II, p. I, pag. 107.

(8) Vedi in Appendice, Documenti E, *Forme di documenti* (III).

(9) FL. CORNARO, *Ecclesiae Torcellanae ecc.*, Venetiis, 1749, P. II, pag. 88.

(10) Vedi Documenti E, *Forme di documenti* cit. (I).

(11) Ibid. (II).